



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

COVID 19 (CORONAVIRUS)

DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 - "COVID-19"

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE 17 MARZO 2020 N. 70

EDIZIONE STRAORDINARIA

PROROGHE DEI TERMINI PER VERSAMENTI E ADEMPIMENTI

Gentile Cliente,

dopo la pubblicazione del decreto "CURA ITALIA" (Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18) nella Gazzetta Ufficiale di questa notte – martedì 17 marzo 2020 n. 70 – Anno 161°, si riepilogano le principali proroghe.

1. Premessa

Con il decreto legge richiamato, entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:

- i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte;
- i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

In generale, le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a seconda: dell'attività svolta;

- dell'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019;
- dell'ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti.

2. Differimento per tutti dei versamenti dal 16.3.2020 al 20.3.2020

L'art. 60 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 dispone il differimento al 20 marzo 2020 dei versamenti:

- nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;
- in scadenza il 16 marzo 2020.

Rientrano quindi nella proroga al 20 marzo 2020, ad esempio:

- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell'IVA relativa a febbraio;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019;

- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.

Con tale disposizione viene quindi prevista una proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16 marzo 2020, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti di seguito esaminati.

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro:

- il 30 giugno 2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20 marzo 2020;
- oppure il 30 luglio 2020, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

3. Differimento per tutti degli altri adempimenti tributari

L’art. 62 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 dispone la sospensione:

- degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
- nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Per esempio, rientrano nel differimento in esame:

- la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), che scadrebbe il 30 aprile 2020;
- la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30 aprile 2020);
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31 maggio 2020);
- il cosiddetto “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30 aprile 2020);
- i modelli Intra relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25 marzo 2020), al mese di marzo (scadenza ordinaria 27 aprile 2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25 maggio 2020), nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27 aprile 2020).

Resta ferma la scadenza del 31 marzo 2020, prevista dall’art. 1 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9, relativa alla:

- trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020);
- consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera);
- trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

4. Soggetti che svolgono attività in determinati settori maggiormente colpiti dall’emergenza

Ai sensi dell’art. 8 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Con l'art. 61 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, tale sospensione viene estesa ai seguenti soggetti:

- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 co. 1 del D.lgs. 117/2017.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e tutti gli altri soggetti sopra indicati, sono inoltre sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).

In relazione alla sospensione disposta dall'art. 8 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, l'INPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze.

Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche all'estensione della sospensione disposta dall'art. 61 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta al 1° giugno 2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30 giugno 2020 o il 30 luglio 2020, applicando le previste maggiorazioni.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL si applica fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

5. Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 2 milioni di euro

Ai sensi dell'art. 62 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 (2019, per i soggetti "solari"), sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

Pertanto, chi non svolge una delle attività indicate nel precedente § 4 e nel precedente periodo d'imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto alla proroga generalizzata al 20 marzo 2020, salvo quanto indicato nei successivi § 6 e 7 in relazione a determinati territori maggiormente colpiti.

In relazione alla sospensione disposta dall'art. 8 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, l'INPS ha affermato (circ. 12 marzo 2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze.

Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche alla sospensione disposta dall'art. 62 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Ai sensi dell'art. 62 co. 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta al 1° giugno 2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30 giugno 2020 o il 30 luglio 2020, applicando le previste maggiorazioni.

6. Soggetti residenti o con sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza

Ai sensi dell'art. 62 co. 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, la sospensione dei versamenti IVA che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:

- che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;
- a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.

Ai sensi dell'art. 62 co. 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta al 1° giugno 2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

7. Soggetti residenti o con sede operativa nei primi Comuni "zona rossa"

Per effetto del D.M. 24 febbraio 2020 e dell'art. 62 co. 4 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi:

- scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- nei confronti dei soggetti che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio delle prime "zone rosse", cioè:
- nei Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, ubicati nella Regione Lombardia;
- nel Comune di Vo', ubicato nella Regione Veneto.

Ai sensi dell'art. 62 co. 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta al 1° giugno 2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Ai sensi del D.M. 24 febbraio 2020, i sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei suddetti Comuni non operano:

- le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. 600/73;
- nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9, nei suddetti Comuni sono sospesi i termini relativi:

- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;
- in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Con riferimento al versamento della quota contributiva a carico del lavoratore, l'INPS ha affermato (circ. 12 marzo 2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze.

I versamenti contributivi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a far data dal 1° maggio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

8. Non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

Ai sensi dell'art. 62 co. 7 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020 (2019, per i soggetti "solari"), viene previsto che non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. 600/73:

- i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020) e il 31 marzo 2020;
- a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per evitare l'applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d'imposta che effettua il pagamento un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta al 1° giugno 2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

9. Sospensione per il pagamento di atti impositivi

Ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, sono sospesi, dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

Nel predetto lasso temporale, quindi, è sospesa in sostanza qualsiasi attività impositiva, come, ad esempio, la liquidazione automatica della dichiarazione.

Per alcune tipologie di atti impositivi, sono sospesi i termini di versamento.

Dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Lo stesso dicasi per gli accertamenti in materia di tributi locali che, dal 1° gennaio 2020, grazie alla legge di bilancio 2020, sono esecutivi (nel senso che, successivamente all'accertamento, non c'è più la fase intermedia rappresentata dalla notifica della cartella di pagamento, ma subito l'esecuzione).

Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020.

Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme, che presuppongono, per i tributi erariali, l'avvenuto affidamento delle somme all'Agente della riscossione.

Ciò significa che, ad esempio, se un avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 17 gennaio 2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17 marzo 2020) bensì entro il 30 giugno 2020.

Dovrebbero essere sospese, ma il punto non può ancora essere dato per pacifico, le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell'accertamento esecutivo. Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l'atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo.

La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito, che, attualmente, rappresentano l'unica modalità di riscossione per i contributi INPS. Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento.

Dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento.

Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo.

Non si tratta, comunque, di un fatto che pregiudica i contribuenti, visto che essendo atti che vengono notificati in momenti successivi alla cartella di pagamento, sarebbero già maturati gli interessi di mora.

Del pari, non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme.

Ciò significa che, per esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17 gennaio 2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17 marzo 2020) bensì entro il 30 giugno 2020.

Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28 febbraio 2020 è differito al 31 maggio 2020.

Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31 marzo 2020 è differito al 31 maggio 2020.

Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione.

Quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.

La sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento.

Ogni altro atto è fuori dalla sospensione.

Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:

- avvisi di recupero dei crediti d'imposta;
- accertamenti con adesione stipulati prima dell'accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
- avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
- accertamenti di valore ai fini dell'imposta di registro.

10. Sospensione dei versamenti contributivi per i lavoratori domestici

Ai sensi dell'art. 37 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria:

- dovuti dai datori di lavoro domestico;
- in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi sono effettuati:

- in un'unica soluzione entro il 10 giugno 2020;
- senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

11. Sospensione dei versamenti del preu sugli apparecchi da gioco

Ai sensi dell'art. 69 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, sono prorogati al 29 maggio 2020 i termini per il versamento:

- del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lettera a) e b) del TULPS e del canone concessorio;
- in scadenza entro il 30 aprile 2020.

Le somme dovute possono essere versate in 8 rate mensili di pari importo, di cui:

- la prima entro il 29 maggio 2020;
- le successive entro l'ultimo giorno del mese;
- l'ultima entro il 18 dicembre 2020.

Sono dovuti gli interessi legali (pari allo 0,05% annuo), calcolati giorno per giorno.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani